



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2011^(*)

Delega al Governo per la riforma fiscale ai fini di migliore contrasto all'evasione, equità e sostegno alla famiglia, semplificazione e sostegno alle attività produttive

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Questa proposta di legge ha per oggetto la delega al governo per l'attuazione di una riforma del sistema tributario. Una riforma volta a conseguire quattro principali obiettivi: il contrasto all'evasione, l'equità orizzontale e il sostegno alla famiglia, la riduzione del carico fiscale, la semplificazione degli adempimenti a favore delle attività produttive.

Il primo degli obiettivi anzidetti viene perseguito introducendo la totale tracciabilità di qualsiasi pagamento, e la deducibilità delle spese fiscalmente documentate (fattura, scontrino fiscale). In questo modo, lungi dal volere aumentare l'ingerenza dello stato nei confronti dei contribuenti, si incentivano questi ultimi a una compliance spontanea attraverso un «sano» conflitto di interessi tra compratori (che è incentivato a dedurre ogni spesa dalla propria dichiarazione dei redditi e perciò anche a richiedere la fattura o lo scontrino) e venditori, e l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento, che tra l'altro consentono maggiore comodità ed efficienza oltre che la tracciabilità.

Una maggiore equità orizzontale e maggiore sostegno alle famiglie, soprattutto quelle più numerose e monoreddito, viene assicurato introducendo l'opzione per il contribuente di scegliere se calcolare l'imposta in base al proprio reddito individuale o in base al reddito dell'intero nucleo familiare, rendendo quindi quest'ultimo un vero e proprio soggetto passivo dell'imposizione diretta. Per di più, viene consentita la deducibilità delle spese sostenute dai componenti del medesimo nucleo familiare. In questo senso, il disegno di legge intende anche avvicinare finalmente il nostro sistema fiscale a quello di molti altri paesi europei che già da

tempo hanno introdotto nei propri ordinamenti la tassazione del reddito familiare e misure di sostegno alla famiglia in funzione del numero di componenti e quindi in primo luogo del numero di figli a carico.

Viene poi inserito nei principi direttivi della delega l'istituzione di categorie differenziate di oneri, ai quali dovranno corrispondere diverse percentuali di deducibilità a seconda della tipologia delle spese, prevedendo però in ogni caso che le predette percentuali non possano essere inferiori al 20 per cento dell'onere sostenuto (e ciò perché altrimenti cadrebbe l'incentivo a dichiarare queste spese, sarebbe più conveniente non farsi rilasciare fattura o scontrino e ottenere così lo sconto dal venditore, esattamente come nella pratica attuale dell'evasione fiscale), e non possano comunque superare il 60 per cento.

Viene poi introdotto il concetto di «carico impositivo preventivo triennale» (già presente negli ordinamenti tributari di alcuni paesi come per esempio la Svizzera), in base al quale l'impresa o il lavoratore autonomo fa una stima dei ricavi che conseguirà nei tre anni seguenti e paga in misura forfettaria l'imposta su questa stima. Si ha quindi un calcolo preventivo del carico fiscale in base al budget e questo è molto importante perché facilita la programmazione economica e finanziaria da parte dell'impresa. Ovviamente la stima è certificata da un soggetto terzo indipendente e corresponsabile di eventuali frodi. Qualora il reddito risultasse inferiore a quello preventivato, al contribuente viene data la possibilità di dimostrare all'agenzia delle entrate che i ricavi sono stati inferiori al previsto e di ottenere uno sgravio

di imposta rispetto alla cifra inizialmente versata.

Alla concessione di questo regime viene fatto corrispondere anche l'obbligo di invio trimestrale in forma telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse. E questo anzitutto per consentire un immediato riscontro soprattutto qualora le entrate risultassero maggiori rispetto a quelle preventive, e in tal caso provvedere a un incremento automatico della tassazione. In secondo luogo si snellirebbero in questa maniera di molto le procedure attualmente in atto per calcolare il carico fiscale da corrispondere riducendo fortemente gli atti burocratici e incentivando la congrua dichiarazione.

Il nuovo meccanismo del carico impositivo preventivo triennale si pone in alternativa all'attuale sistema, basato sugli studi di settore. Sistema che ha sì comportato un recupero di 9 miliardi di euro di evasione, ma a fronte di una spesa per la gestione del sistema medesimo che si colloca tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Inoltre, non bisogna dimenticare che in ogni caso 9 miliardi di imposte recuperate (lordo di spesa di gestione del sistema!) è poca cosa (circa il 4 per cento al netto delle spese) rispetto all'ammontare complessivo dell'evasione che si attesta se-

condo le ultime stime sui 130 miliardi di euro! Questa cifra tra l'altro risulta ancora meno significativa se si considera che il sistema «Equitalia» comporta altri costi in termini di penalizzazione di aziende e lavoratori autonomi che già stanno avendo problemi a causa della attuale difficile fase economica, e che si trovano ulteriormente vessati, e che sempre più spesso sono portati a fallimento proprio dall'agente della riscossione Equitalia S.p.A.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo nel quale si conferisce la delega al governo e si fissano i principi direttivi. Alla lettera *a*) si introduce la tracciabilità di tutti i pagamenti. Alla lettera *b*) si conferisce al nucleo familiare lo status di soggetto autonomo di imposta e si introducono gli sgravi fiscali per i componenti della famiglia. La lettera *c*) contiene le indicazioni circa la differenziazione delle percentuali di deducibilità degli oneri con un minimo del 20 per cento e un massimo del 60 per cento. Le lettere *d*) ed *e*) riguardano l'introduzione del carico impositivo preventivo triennale. Alla lettera *f*) sono infine riportati alcuni principi di delega riguardanti la semplificazione degli adempimenti fiscali concernenti le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riforma dell'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche e sui redditi delle società ed enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri diretti vi:

a) l'introduzione della completa tracciabilità, attraverso l'uso di strumenti telematici ed elettronici, di tutti i pagamenti effettuati dai residenti sul territorio nazionale senza limite alcuno di importo;

b) il riconoscimento del nucleo familiare come soggetto passivo dell'imposizione diretta e applicazione dell'imposta al reddito imponibile familiare, determinato come differenza tra la somma dei redditi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prodotti da ciascun componente del nucleo familiare e gli oneri complessivi sostenuti dai medesimi componenti del nucleo familiare nelle percentuali stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera *c)*, al netto di quelli già dedotti in sede di determinazione dei redditi di cui al predetto articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei quali si possa certificare l'avvenuta tracciabilità attraverso l'uso di mezzi elettronici e telematici di pagamento;

c) la differenziazione delle percentuali di deducibilità in base alla categoria di appartenenza degli oneri, i quali, complessivamente dedotti dal reddito imponibile familiare, non potranno essere inferiori a una franchigia fissa pari al 20 per cento ne superiori al tetto massimo del 60 per cento in

rapporto al predetto reddito imponibile familiare;

d) l'introduzione del principio di «carico impositivo preventivo triennale» per tutti i soggetti IRES e per tutti i soggetti IRPEF che producano reddito d'impresa o di lavoro autonomo, in base al quale l'imposizione diretta viene determinata nel primo triennio di attività in misura forfettaria, e nei successivi trienni sulla base delle aliquote di imposta vigenti applicate a una previsione di reddito imponibile certificata da un terzo soggetto indipendente e corresponsabile di eventuali frodi, ovvero verificata direttamente dall'Agenzia delle entrate attraverso un procedimento di invito al contraddittorio e di eventuale rettifica garantendo al contribuente la tutela dal contenzioso fiscale;

e) obbligo per tutti i contribuenti di cui al precedente punto *d)* di invio trimestrale in forma telematica all'Agenzia delle entrate di fatture e corrispettivi realizzati nel trimestre precedente;

f) la revisione e la semplificazione del vigente sistema di dichiarazioni e comunicazioni fiscali infrannuali finalizzata alla eliminazione delle doppie comunicazioni e delle duplicazione di richieste di informazioni e dati tenuto anche conto dei dati di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso, nonché l'introduzione della dichiarazione telematica come mezzo esclusivo di comunicazione e invio di informazioni e dati all'Amministrazione finanziaria.

